



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.9.2009  
COM(2009) 496 definitivo

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran**

## RELAZIONE

- (1) La posizione comune 2007/140/PESC e il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, come modificato, prevedono misure restrittive nei confronti dell'Iran a seguito delle risoluzioni 1737 (2006) e 1747 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (2) Conformemente alla posizione comune 2007/140/PESC, il regolamento (CE) n. 423/2007 limita la fornitura, la vendita o il trasferimento all'Iran di alcuni prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, oltre a quelli indicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato per le sanzioni, che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, nonché allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse ad altre questioni che l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ritiene preoccupanti o in sospeso. Tali articoli figurano nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 423/2007.
- (3) Considerata la crescente attività dell'Iran in tema di arricchimento, è opportuno rivedere l'elenco degli articoli soggetti a controllo di cui all'allegato II al fine di mantenerne l'efficacia.
- (4) Il regolamento (CE) n. 423/2007 vieta altresì l'esportazione di alcuni beni e tecnologie che figurano nell'allegato I *BIS*. È opportuno rettificare alcuni riferimenti di detto allegato.
- (5) Occorre inoltre modificare l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 423/2007 al fine di abilitare la Commissione a modificare l'allegato I *BIS* e l'allegato II in base alle informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal comitato per le sanzioni o dagli Stati membri.
- (6) Scopo della presente proposta è rettificare l'allegato I *BIS* e aggiornare l'allegato II del regolamento (CE) n. 423/2007 nonché abilitare la Commissione a modificare detti allegati.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2007/140/PESC, del 27 febbraio 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran<sup>1</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla posizione comune 2007/140/PESC, il regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran<sup>2</sup>, limita la fornitura, la vendita o il trasferimento all'Iran di alcuni prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, oltre a quelli indicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato per le sanzioni, che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, nonché allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse ad altre questioni che l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ritiene preoccupanti o in sospeso.
- (2) Tali articoli figurano nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 423/2007. Al fine di mantenerne l'efficacia è opportuno rivedere detto elenco.
- (3) Il regolamento (CE) n. 423/2007 vieta altresì l'esportazione di alcuni altri beni e tecnologie che figurano nell'allegato I *BIS*. È opportuno rettificare alcuni riferimenti di detto allegato.
- (4) Per motivi di opportunità la Commissione andrebbe abilitata a mantenere gli elenchi di beni e tecnologie vietati o soggetti a controllo e a modificarli in base alle informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal comitato per le sanzioni o dagli Stati membri.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 423/2007,

---

<sup>1</sup> GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.

<sup>2</sup> GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 423/2007 è così modificato:

(1) All'articolo 3, il paragrafo 1 *bis* è sostituito dal seguente:

"1.*bis* Per tutte le esportazioni per cui è richiesta un'autorizzazione a norma del presente regolamento, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore conformemente alle modalità previste all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009. L'autorizzazione ha validità su tutto il territorio della Comunità."

(2) All'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione:

- a) modifica l'allegato I sulla base di decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni;
- b) modifica l'allegato I *BIS* sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;
- c) modifica l'allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;
- d) modifica l'allegato IV sulla base di decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni;
- e) modifica l'allegato VI sulla base delle decisioni adottate in relazione agli allegati III e IV della posizione comune 2008/652/PESC."

(3) L'allegato I *BIS* è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

(4) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio  
Il presidente  
[...]*

## ALLEGATO I

L'allegato I *BIS* del regolamento (CE) n. 423/2007 è così modificato:

1) La descrizione di cui alla voce IA.A1.009 è sostituita dalla seguente:

"Materiali fibrosi o filamentosi" o materiali preimpregnati, come segue:

- a. "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio o aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:
  1. "modulo specifico" superiore a  $10 \times 10^6$  m, oppure
  2. "carico di rottura specifico" superiore a  $17 \times 10^4$  m;
- b. "materiali fibrosi o filamentosi" di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:
  1. "modulo specifico" superiore a  $3,18 \times 10^6$  m, oppure
  2. "carico di rottura specifico" superiore a  $76,2 \times 10^3$  m;
- c. "filati", "fasci di fibre", "cavi" o "nastri" continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai "materiali fibrosi o filamentosi" di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati in I.A1.010.a. oppure b.

Nota: in questa voce non rientrano i materiali fibrosi o filamentosi definiti in 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a e 1C210.b."

2) La descrizione di cui alla voce IA.A1.010 è sostituita dalla seguente:

"Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o "preformati di fibre di carbonio", come segue:

- a. costituiti dai "materiali fibrosi o filamentosi" specificati in I.A1.009;
- b. "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio impregnati inclusi in una "matrice" di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 50 cm  $\times$  90 cm;
- c. preimpregnati specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 433 K (160 °C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa.

Nota: in questa voce non rientrano i materiali fibrosi o filamentosi definiti in 1C010.e."

## ALLEGATO II

### "ALLEGATO II

#### **Beni e tecnologie di cui all'articolo 3**

##### **NOTE INTRODUTTIVE**

1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata "Descrizione" si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata "Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009" indica che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna "Descrizione" esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.
3. Le definizioni di termini tra 'virgolette singole' sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.
4. Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio.

##### **Note generali**

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora di tali beni facciano parte componenti, specificati nell'elenco, che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.

*N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto di quantità, valore e contenuto tecnologico dei componenti stessi nonché di altre circostanze particolari che potrebbero farli individuare come l'elemento principale dei beni in esportazione.*

2. I beni di cui al presente elenco possono essere sia nuovi che usati.

##### **Nota generale sulla tecnologia (NGT)**

(Da leggersi congiuntamente alla sezione II.B)

1. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di beni di cui la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono sottoposti a controllo nella parte A (Beni) sono sottoposti a controllo a norma di quanto disposto dalla sezione II.B.

2. La "tecnologia" necessaria per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.
3. I controlli non si applicano per la quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti a controllo o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del regolamento (CE) n. 423/2007.
4. L'autorizzazione all'esportazione di "tecnologia" non è richiesta per le informazioni "di pubblico dominio", per la "ricerca scientifica di base" o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.



## II.A. BENI

### A0. Materiali nucleari, impianti e apparecchiature

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A0.002	Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm.	–
II.A0.003	Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm.	–
II.A0.004	Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm.	–
II.A0.008	Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005.e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a $10^{-6}K^{-1}$ a 20 °C (ad es. silicio fuso o zaffiro).  <i>Nota: in questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso.</i>	0B001.g.5, 6A005.e
II.A0.009	Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituite da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a $10^{-6}K^{-1}$ a 20 °C (ad es. silicio fuso).	0B001.g, 6A005.e.2
II.A0.010	Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40% in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1.	2B350

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A0.011	<p>Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pompe turbomolecolari di portata uguale o superiore a 400 l/s,</li> <li>– pompe a vuoto rotative di tipo "Roots" con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m<sup>3</sup>/h.</li> </ul> <p>Compressori a secco a spirale con tenuta a soffiutto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffiutto.</p>	0B002.f.2, 2B231
II.A0.014	Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT.	

#### A1. Materiali, prodotti chimici, "microrganismi" e "tossine"

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A1.003	<p>Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400 mm, costituiti da uno dei seguenti materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75% o più senza stiramento;</li> <li>b. poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10% o più di fluoro combinato;</li> <li>c. elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30% o più di fluoro combinato;</li> <li>d. policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel-F ®);</li> <li>e. fluoroelastomeri (ad es. Viton ®, Tecnoflon ®);</li> <li>f. politetrafluoroetilene (PTFE).</li> </ol>	
II.A1.004	<p>Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, compresi i dosimetri personali.</p> <p><i>Nota: in questa voce non rientrano i sistemi di rilevazione nucleare definiti in 1A004.c.</i></p>	1A004.c

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A1.006	Catalizzatori diversi da quelli vietati in I.1A.003, contenenti platino, palladio, o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo di idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.	1B231, 1A225
II.A1.007	Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4 o 1C202.a, in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:  a. con una resistenza massima a trazione uguale o superiore a 460 MPa a 293 K (20 °C) oppure  b. con una resistenza a trazione uguale o superiore a 415 MPa a 298 K (25 °C).	1C002.b.4, 1C202.a
II.A1.014	Polveri elementari di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20% di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 µm.	
II.A1.015	Tributilfosfato (TBP) puro [n. CAS 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5%.	
II.A1.016	Acciaio Maraging, diverso da quelli vietati in I.1A.030, I.1A.035 o IA.A1.012.  Nota tecnica:  <i>Gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da un alto contenuto di nichelio, un contenuto molto basso di carbonio e dall'uso di elementi sostitutivi o precipitati per rafforzare la lega o produrne l'indurimento per invecchiamento.</i>	
II.A1.017	Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue:  a. tungsteno e leghe di tungsteno, diversi da quelli vietati in I.1A.031, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 µm, contenenti in peso 97% o più di tungsteno;  b. molibdeno e leghe di molibdeno, diversi da quelli vietati in I.1A.031, sotto forma di particelle	

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 µm, contenenti in peso 97% o più di molibdeno;</p> <p>c. materiali in tungsteno in forma solida, diversi da quelli vietati in I.1A.037 o IA.A1.013, composti dai seguenti materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tungsteno e sue leghe, contenenti in peso 97% o più di tungsteno;</li> <li>2. tungsteno infiltrato con rame contenente in peso 80% o più di tungsteno, <u>oppure</u></li> <li>3. argento infiltrato con rame contenente in peso 80% o più di argento.</li> </ol>	
II.A1.018	<p>Leghe magnetiche tenere aventi la seguente composizione chimica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) contenuto di ferro tra 30% e 60% <u>nonché</u></li> <li>b) contenuto di cobalto tra 40% e 60%.</li> </ol>	
II.A1.019	<p>"Materiali fibrosi o filamentosi" o preimpregnati, non vietati nell'allegato I o nell'allegato I <i>BIS</i> (voci IA.A1.009 e IA.A1.010) del presente regolamento oppure non specificati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) "materiali fibrosi o filamentosi" di carbonio: Nota: nella voce II.A1.019a. non rientrano i tessuti.</li> <li>b) "filati", "fasci di fibre", "cavi" o "nastri" continui impregnati di resina termoindurente costituiti da "materiali fibrosi o filamentosi" di carbonio;</li> <li>c) "filati", "fasci di fibre", "cavi" o "nastri" continui di poliacrilonitrile (PAN).</li> </ol>	

## A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A2.002	<p>Macchine utensili di rettifica aventi accuratezza di posizionamento con "tutte le compensazioni disponibili" uguale o inferiore (migliore) a 15 µm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno degli assi lineari.</p> <p><i>Nota:</i> in questa voce non rientrano le macchine utensili di rettifica definite in 2B201.b e 2B001.c.</p>	2B201.b, 2B001.c
II.A2.002a	Componenti e dispositivi di controllo numerico, progettati appositamente per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o in II.A2.002.	
II.A2.003	<p>Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:</p> <p>a. macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;</li> <li>2. che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm;</li> <li>3. che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani e</li> <li>4. che siano in grado di ottenere l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g x mm per kg di massa rotante;</li> </ol> <p>b. teste indicatrici progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a.</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>le teste indicatrici sono note talvolta come strumentazione per il bilanciamento.</i></p>	2B119

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A2.005	<p>Forni per trattamento termico in atmosfera controllata, come segue:</p> <p>forni in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C.</p>	2B226, 2B227
II.A2.006	<p>Forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C.</p> <p><i>Nota: in questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale.</i></p>	2B226, 2B227
II.A2.007	<p>"Trasduttori di pressione", diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:</p> <p>a. elementi sensibili alla pressione costituiti o protetti da "Materiali resistenti alla corrosione dell'esafluoruro di uranio (UF6)" e</p> <p>b. aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <p>1. fondo scala inferiore a 200 kPa e "precisione" migliore di <math>\pm 1\%</math> (fondo scala), oppure</p> <p>2. fondo scala uguale o superiore a 200 kPa e "precisione" migliore di 2 kPa.</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>ai fini di 2B230, nella nozione di 'precisione' rientrano la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente.</i></p>	2B230
II.A2.008	<p>Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi) e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici a diretto</p>	2B350.e

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>contatto con la sostanza chimica/le sostanze chimiche da trattare ricavate da uno dei materiali seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. leghe contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo;</li> <li>2. fluoropolimeri;</li> <li>3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);</li> <li>4. grafite o 'grafite di carbonio';</li> <li>5. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40% di nichelio;</li> <li>6. tantalio o leghe di tantalio;</li> <li>7. titanio o leghe di titanio;</li> <li>8. zirconio o leghe di zirconio, oppure</li> <li>9. acciai inossidabili.</li> </ol> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>La 'grafite di carbonio' è una miscela formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite.</i></p>	
II.A2.009	<p>Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati in 2B350.d, come segue:</p> <p>Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m<sup>2</sup> e inferiore a 30 m<sup>2</sup>; e tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi costituite da uno dei materiali seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. leghe contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo;</li> <li>2. fluoropolimeri;</li> <li>3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o</li> </ol>	2B350.d

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>4. smaltati o rivestiti in vetro); grafite o 'grafite di carbonio';</p> <p>5. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40% di nichelio;</p> <p>6. tantalio o leghe di tantalio;</p> <p>7. titanio o leghe di titanio;</p> <p>8. zirconio o leghe di zirconio,</p> <p>9. carburo di silicio;</p> <p>10. carburo di titanio, oppure</p> <p>11. acciai inossidabili.</p> <p>Nota: in questa voce non rientrano i radiatori per veicoli.</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p>I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.</p>	
II.A2.010	<p>Pompe, a tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima indicata dal costruttore superiore a 0,6 m<sup>3</sup>/ora ovvero pompe a vuoto aventi portata massima indicata dal costruttore superiore a 5 m<sup>3</sup>/ora [in condizioni di temperatura (273 K o 0 °C) e pressione (101,3 kPa) standard], nonché involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotor o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costituite da uno dei seguenti materiali:</p> <p>1. leghe contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo;</p> <p>2. ceramica;</p> <p>3. ferrosilicio;</p> <p>4. fluoropolimeri;</p> <p>5. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o</p>	



Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>smaltati o rivestiti in vetro);</p> <p>6. grafite o 'grafite di carbonio';</p> <p>7. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40% di nichelio;</p> <p>8. tantalio o leghe di tantalio;</p> <p>9. titanio o leghe di titanio;</p> <p>10. zirconio o leghe di zirconio,</p> <p>11. niobio (columbio) o leghe di niobio;</p> <p>12. acciai inossidabili, oppure</p> <p>13. leghe di alluminio.</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p>I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo delle pompe.</p>	
II.A2.013	<p>Macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle contemplate in 2B009 o vietate in I.2A.009 o I.2A.020, con forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN e componenti appositamente progettati per dette macchine.</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p>Ai fini di II.2A.013 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.</p>	

### A3. Materiali elettronici

II.A3.003	<p>Variatori di frequenza o generatori, diversi da quelli specificati in I.0A.002.b.13 o I.3A.004, nonché loro componenti e software appositamente progettati, aventi tutte le seguenti caratteristiche:</p>	
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>a. uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W;</p> <p>b. capacità di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 Hz e 2.000Hz, <u>nonché</u></p> <p>c. controllo di frequenza migliore di (inferiore a) 0,1%.</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>I variatori di frequenza in I.3A.003 sono noti anche come convertitori o invertitori.</i></p>	
II.A3.004	Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi qualitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale.	

#### A6. Sensori e laser

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A6.002	<p>Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002, 6A004.b, come segue:</p> <p>apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d'onda 9 000 nm – 17 000 nm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe).</p>	6A002, 6A004.b
II.A6.005	<p>Laser a semiconduttore e loro componenti, come segue:</p> <p>a. laser a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100;</p> <p>b. cortine di laser a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W.</p> <p><i>Note:</i></p> <p>1. <i>I laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.</i></p>	6A005.b

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>2. <i>In questa voce non rientrano i laser definiti in 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.b.</i></p> <p>3. <i>In questa voce non rientrano i diodi laser con lunghezza d'onda compresa nella gamma 1 200 nm – 2 000 nm.</i></p>	
II.A6.007	<p>Laser accordabili allo stato solido e loro componenti appositamente progettati, come segue:</p> <p>a. laser in titanio-zaffiro,</p> <p>b. laser in alessandrite.</p> <p><i>Nota: in questa voce non rientrano i laser in titanio-zaffiro e in alessandrite definiti in 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.c.1.</i></p>	6A005.c.1
II.A6.009	<p>Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:</p> <p>a. tubi di immagine e dispositivi di immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza uguale o superiore a 1kHz;</p> <p>b. componenti a frequenza di ripetizione;</p> <p>c. celle di Pockels.</p>	6A203.b.4.c

#### A7. Materiale avionico e di navigazione

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A7.001	<p>Sistemi di navigazione inerziali e loro componenti appositamente progettati, come segue:</p> <p>I. sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su aeromobili civili dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati,</p>	7A003, 7A103

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>come segue:</p> <p>a. sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) ed apparecchiature inerziali progettati per "aeromobili", veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o "veicoli spaziali" per l'assetto, la guida o il controllo, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora "errore circolare probabile" (CEP) o inferiore (migliore), <u>oppure</u></li> <li>2. specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g;</li> </ol>	
	<p>b. sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di "navigazione con riferimenti a basi di dati" ("DBRN") per l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una precisione di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un "errore circolare probabile" (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o "DBRN" per un massimo di quattro minuti;</p> <p>c. apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. progettati per avere una precisione di puntamento</li> </ol>	

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, oppure</p> <p>2. progettati per avere un livello di shock non operativo uguale o superiore a 900 g con durata uguale o superiore a 1 millisecondo.</p>	
	<p><u>Nota:</u> <i>i parametri di cui ai punti I.a e I.b sono applicabili in presenza di una delle condizioni ambientali seguenti:</i></p> <p>1. <i>vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g in valore efficace nella prima mezz'ora ed una durata di collaudo totale di un'ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti:</i></p> <p>a. <i>valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g<sup>2</sup>/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1 000 Hz; nonché</i></p> <p>b. <i>attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g<sup>2</sup>/Hz e 0,01 g<sup>2</sup>/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1000 a 2 000 Hz;</i></p> <p>2. <i>rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a +2,62 radianti/s (150 gradi/s); oppure</i></p> <p>3. <i>conforme alle norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1 o 2.</i></p>	
	<p><u>Note tecniche:</u></p> <p>1. <i>I.b si riferisce a sistemi in cui un sistema di navigazione inerziale ed altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti</i></p>	

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p><i>(integrati) in un'unità singola per assicurare migliori prestazioni.</i></p> <p>2. "Errore circolare probabile" (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50% delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50% delle probabilità di essere situati.</p> <p>II. Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati.</p> <p>III. Apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per misurazioni durante la perforazione (MWD, <i>Measurement While Drilling</i>) da utilizzare nelle operazioni a fondo pozzo.</p>	

### A9. Materiale aerospaziale e propulsione

II.A9.001	Bulloni esplosivi.	
-----------	--------------------	--

### II.B. TECNOLOGIE

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.B.001	Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la	

	<p>produzione o l'utilizzazione degli articoli di cui alla parte II A (Beni).</p> <p><u>Nota tecnica:</u></p> <p><i>A norma del regolamento (CE) n. 423/2007, articolo 1, lettera d), il termine 'tecnologie' include i software.</i></p>	"
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

“